## SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 814)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCUTARI e LI VIGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1977

Modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie

Onorevoli Senatori. — L'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel disciplinare la materia della «rappresentanza e assistenza dei contribuenti », attribuisce ad alcune categorie del personale dell'Amministrazione finanziaria la possibilità di chiedere l'autorizzazione del Ministero delle finanze per l'esercizio della rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie.

Nel suddetto personale figurano, fra gli altri, gli ufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di servizio effettivo, mentre non si fa alcuna menzione dei sottufficiali.

L'articolo, quindi, discrimina le due categorie in base al solo grado gerarchico e non tiene in alcun conto la preparazione professionale dei sottufficiali, in netto contrasto con quanto invece avviene durante l'attività di servizio.

Infatti, nel corso della carriera, le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, entrambe in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria e di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'articolo 221 del codice di procedura penale, cooperano con parità di funzioni in tutta la materia fiscale, con la sola distinzione del grado

gerarchico rivestito e delle attribuzioni di comando. Pertanto non sembra giusto effettuare una discriminazione basata unicamente sulla precedente gerarchizzazione del personale, ai fini di una possibile futura valutazione professionale, che basa il giudizio su valori sostanziali e non meramente formali.

Se una discriminazione s'impone essa andrebbe basata unicamente sulla preparazione professionale all'interno della categoria dei sottufficiali e non fra le due categorie in argomento.

In relazione a ciò e nella considerazione che la categoria degli ufficiali, all'atto del reclutamento, è formata da persone in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, sarebbe logico includere nel personale legittimato a chiedere l'autorizzazione ministeriale per l'esercizio della rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie, almeno quei marescialli che, all'atto del congedo dopo venti anni di servizio, risultino in possesso di analogo titolo di studio.

Ciò sanerebbe una evidente disparità di trattamento posta in rilievo solo all'atto del collocamento in congedo delle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza e darebbe ai sottufficiali aventi il titolo di cui sopra un meritato riconoscimento professionale e di carriera. LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonchè gli ufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio e, alle stesse condizioni, i marescialli dello stesso Corpo in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni ».